



COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 17 del 11/02/2025

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ALBANO S.A. ED IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 2 D.M. 26 MARZO 2001) 2025-2027.

L'anno **duemilaventicinque** addì **undici** del mese di **febbraio** alle ore **09:10** nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

ZANGA GIANMARIO	Sindaco	Presente
MOLOGNI FABRIZIO	Vice Sindaco	Presente
MOROTTI PAOLA MADDALENA	Assessore	Presente
MAFFEIS PAOLO	Assessore	Presente
ROTA MARIA TERESA	Assessore	Presente

Presenti n. 5

Assenti n. 0

Partecipa il Segretario Generale PANTO' NUNZIO che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, il Sig. ZANGA GIANMARIO che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ALBANO S.A. ED IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 2 D.M. 26 MARZO 2001) 2025-2027.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE

- in data 2 maggio 2014 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge del 28 aprile 2014 n. 67 recante *“Deleghe al governo in materie di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili”*;
- l'art. 27, comma 3, della Costituzione, recita che “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”;
- la Legge n. 354/75, e successive modifiche, e in particolare l'art. 47 prevede che l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato;
- che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del D.L.vo 274/2000, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli Enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

RICHIAMATA la precedente deliberazione n.116 del 14/08/2023.

DATO ATTO CHE il D.P.R. 230/2000 prevede

- all'art. 1, comma 2, che “il trattamento rieducativo è diretto, inoltre, a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale”;
- all'art. 27 che venga favorita una “riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa”;
- all'art. 68 che le direzioni degli Istituti e degli U.E.P.E. “curino la partecipazione della comunità al reinserimento sociale dei condannati e le possibili forme di essa”;
- all'art. 118, comma 8, lett. D) che il servizio sociale promuova “una sollecitazione ad una valutazione critica adeguata, da parte della persona, degli atteggiamenti che sono stati alla base

della condotta penalmente sanzionata, nella prospettiva di un reinserimento sociale compiuto e duraturo”;

RILEVATO CHE

- nel 2014 è intervenuta la Legge n. 67/2014 ad oggetto “Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili” che ha innovato l'ordinamento penale introducendo:

- l'art. 168 bis c. 2 al Codice Penale, che prevede che la messa alla prova per gli adulti “comporta altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale. La concessione della messa alla prova

-inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato”

-l'art. 464 bis comma 4 lett b) Codice di Procedura Penale che richiede, fra gli elementi del programma di trattamento per i soggetti ammessi alla messa alla prova per gli adulti, “le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all'attività di volontariato di rilievo sociale”.

DATO ATTO CHE

-la Legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali stabilisce:

a- all'art. 6, che i comuni “nell'esercizio delle loro funzioni provvedono a promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse della collettività tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria”;

b - all'art. 19 che i comuni provvedono a definire il piano di zona che individua, fra l'altro, “le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali, con particolare riferimento all'amministrazione penitenziaria e della giustizia”;

CONSIDERATO CHE

- lo svolgimento di attività a beneficio della collettività può essere realizzato attraverso:
- forme di riparazione che il condannato o l'imputato ammesso alla prova pone in essere verso la collettività, quale parte offesa dal fatto criminoso;
- azioni riparatorie nei confronti della parte offesa, ove quest'ultima vi abbia consensualmente aderito;

- la riparazione a favore della collettività consiste nella prestazione di un'attività non retribuita da svolgersi presso uno dei soggetti indicati dall'art. 168 bis C.P. ed in particolare Stato, Regioni, Province e Comuni
- il programma di trattamento definito con il condannato/imputato e dallo stesso sottoscritto deve tener conto del suo impegno lavorativo e delle sue esigenze familiari.

CONSIDERATO CHE

l'U.E.P.E. (Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Bergamo) concorre a realizzare le attività previste dalla vigente normativa, finalizzate al reinserimento sociale di persone condannate, in esecuzione penale esterna o intramuraria, nonché alla predisposizione di programmi di trattamento per i soggetti ammessi alla sospensione del procedimento con messa alla prova.

RILEVATO CHE

il Comune di Albano Sant'Alessandro si è reso disponibile a inserire un numero massimo annuo di 3 (TRE) condannati mai in contemporanea che espletino attività di volontariato a favore della collettività nei servizi che svolge per realizzare le proprie finalità statutarie e/o istituzionali.

DATO ATTO

che, a tal fine, occorre stipulare apposita convenzione il Ministero della Giustizia che interviene tramite la persona del Presidente del Tribunale di Bergamo, dott. Cesare de Sapia, nel testo predisposto e che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

PRECISATO CHE

non rientrano nella citata convenzione borse lavoro, tirocini lavorativi, lavori socialmente utili quali forme di avviamento al lavoro.

DATO ATTO che il Comune si impegna a:

- individuare all'interno delle proprie strutture operative idonei ambiti di impiego per lo svolgimento di attività di riparazione da parte di persone in esecuzione di pena/ammesse alla sospensione del procedimento con messa alla prova.
- collaborare con l'U.E.P.E. (Ufficio Esecuzione Penale Esterna), tramite i servizi politiche familiari e sociali e pianificazione del territorio, per la redazione del programma di trattamento, individuando gli impegni specifici, il numero di ore e le modalità di inserimento nell'attività di riparazione, e per sensibilizzare l'ambiente in cui saranno inseriti i soggetti segnalati;
- assumere l'onere dei premi per l'assicurazione tramite il Servizio Affari Generali dell'Ente (contro i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività e per responsabilità civili) per ciascun soggetto inserito, anche attraverso posizioni e polizze assicurative cumulative già attive per i propri dipendenti/aderenti;
- designare quale referente per il progetto riparativo, le seguenti figure:

- l'assistente sociale responsabile del servizio per la predisposizione del progetto individualizzato riparativo in collaborazione con il responsabile del servizio pianificazione del territorio e per i rapporti con il servizio sociale dell'U.E.P.E.;
- il responsabile dell'ufficio pianificazione del territorio per quanto riguarda la gestione operativa sul territorio del progetto riparativo;

RITENUTO

di individuare all'interno delle proprie strutture operative i seguenti uffici idonei per lo svolgimento di attività oggetto della presente convenzione: a) ufficio pianificazione e gestione del territorio b) ufficio per le politiche familiari e sociali.

RITENUTO INOLTRE DOVEROSO PRECISARE CHE

- le attività di esecuzione penale esterna oggetto della presente convenzione dovranno svolgersi in orario di apertura dei servizi indicati e di presenza degli operatori individuati come referenti;
- vengano inseriti massimo 3 soggetti nell'arco dei 12 mesi mai in compresenza;
- il progetto sarà attivato solo successivamente al ricevimento del provvedimento definitivo del Giudice e alla comunicazione del nulla osta all'esecuzione da parte dell'U.E.P.E.;
- prima dell'inizio dei lavori il cittadino incontrerà il Referente del Servizio interessato per la definizione degli aspetti operativi;
- la copertura assicurativa contro gli infortuni e i danni da responsabilità civile sono entrambe a carico del Comune;

PRECISATO CHE

- il personale dovrà essere adeguatamente formato in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e che gli oneri della formazione saranno in capo all'ufficio affari generali-del Comune di Albano Sant'Alessandro;
- il personale impiegato sul territorio per l'affiancamento agli operai dovrà essere adeguatamente fornito di DPI, gli stessi verranno forniti dall'ufficio pianificazione per il territorio che ne assumerà l'onere;

RITENUTO

di aderire alla convenzione per la durata di anni 3 (TRE) a decorrere dalla firma.

RICHIAMATI

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267 (Ordinamento Enti Locali), nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;
- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento di contabilità comunale approvato con D.C.C. n. 20 del 18.11.2021;
- il D. Lgs. n. 118 ed il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- la L. n. 190 del 6.11.2012 e s.m.i. (Anticorruzione); -Il D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013 (Trasparenza);
- Il GDPR 679/2016, il D. Lgs 196/2003 s.m.i. e D. Lgs 101/28018 (Privacy);
- l'art. 3 della L. 136 del 13.8.2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari);
- Il Regolamento dell'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune;
- l'art.1 comma 639 della L. n. 147/2013;
- la L. 104/2000;
- Il D.lgs. n. 117-2017 "Codice del terzo settore";
- La legge nr. 328 del 08.11.2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

DATO ATTO

che ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n 267, è stato acquisito ed allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, il parere in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA espresso FAVOREVOLMENTE dal Responsabile del servizio Sociale Comunale;

DATO ATTO

che ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n 267, è stato acquisito ed allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, il parere in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA espresso FAVOREVOLMENTE dal Responsabile del Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio Comunale;

DATO ATTO

che ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n 267, è stato acquisito ed allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, il parere in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA espresso FAVOREVOLMENTE dal Responsabile del servizio Affari Generali;

DATO ATTO

che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, è stato acquisito ed allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale il parere in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE espresso FAVOREVOLMENTE dal Responsabile del servizio Finanziario;

SENTITO il parere dell'Assessore competente, Sindaco Gianmario Zanga ;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili. Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

DI RICHIAMARE la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

DI APPROVARE lo schema di convenzione da stipularsi tra il Ministero della Giustizia che interviene nella persona del Presidente del Tribunale di Bergamo ed il Comune di Albano S. Alessandro per lo “Svolgimento del lavoro di pubblica utilità (art. 2 D.M. 26 marzo 2021)”, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale.

DI ADERIRE alla predetta convenzione per nr 3 (tre) a partire dalla data di sottoscrizione della convenzione e fino al 31.12.2027

DI DARE ATTO

Che lo stesso avrà tutte le finalità citate in premessa;

Che la realizzazione del progetto non comporterà esborso economico in capo al Comune

DI STABILIRE che, in relazione ai settori coinvolti dalle attività di volontariato a seguito di affidamento in prova, ciascun responsabile di servizio, per competenza ed in premessa citati, sia chiamato a svolgere funzioni di coordinamento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti assegnati dall'U.E.P.E.

DI STABILIRE il limite massimo di 3 (tre) persone, mai in compresenza in esecuzione di pena o ammesse alla sospensione del procedimento con messa alla prova, accoglibili presso il Comune di Albano Sant'Alessandro nell'arco dei 12 mesi e negli orari di apertura degli uffici;

DI TRASMETTERE copia del provvedimento alla cancelleria del Tribunale di Bergamo per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto Ministeriale oggetto della convenzione – nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Penale.

Successivamente con votazione unanime e palese

DELIBERA

DI RENDERE immediatamente **eseguibile** la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-



COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. **4** del **11.02.2025**

IL Sindaco
ZANGA GIANMARIO

IL Segretario Generale
PANTO' NUNZIO



**Convenzione tra il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
e il Comune di ALBANO SANT'ALESSANDRO – BG –
per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
(art. 2 D.M. 26 marzo 2001)**

Premesso

- che l'art. 186 comma 9 bis e l'art. 187 comma 8 bis del Codice della Strada prevedono che la pena detentiva e pecuniaria per la guida in stato di ebbrezza possa essere sostituita, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistenti nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale, presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
- che a norma dell'art. 54 del D.lvo 28 agosto 2000, n. 274, in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell'art. 73 comma V bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.2.2006 n. 49, il giudice di pace ed il giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del D.L.vo 274/2000, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli Enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo;

SI STIPULA

la presente convenzione (di seguito “La Convenzione”) tra il *Ministero della Giustizia* che interviene al presente atto nella persona del Presidente del Tribunale di Bergamo, dott. Cesare de Sapia e il *Comune di Albano Sant'Alessandro BG* (di seguito “L'Ente”), nella persona del sindaco pro-tempore Geom. Gianmario Zanga:

Art. 1

Attività da svolgere

L'Ente consente che n. **3** (tre) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso le proprie strutture attività non retribuita in favore della collettività.

L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

(Indicare le attività individuate tra quelle dell'art. 1 del DM 26/3/2001, barrando con una X la casella corrispondente)

	a) prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuti o extracomunitari;
	b) prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche;
X	c) prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali;
X	d) prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;
X	e) altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato;

Art. 2

Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

L'Ente che acconsente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare le prestazioni dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

- *Dr. ssa. Luigia Laura Spini*, Responsabile Ufficio Servizio Sociale-
Tel. Ufficio 035/42.39.230
e-mail istituzionale diretta: lspini@comune.albano.bg.it
e-mail istituzionale servizio: servizi.sociali@comune.albano.bg.it
- *Ing. Fabio Marchesi*, Responsabile Ufficio Pianificazione e Gestione del Territorio.
- Tel. Ufficio 035/42.39.216
- e-mail istituzionale diretta: fmarchesi@comune.albano.bg.it

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi indicati.

Art. 4

Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54, commi 2, 3, e 4 del citato decreto legislativo.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali

È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell'Ente ospitante l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

Art 6

Violazione degli obblighi - Relazione sul lavoro svolto

L'Ente ha l'obbligo di comunicare quanto prima alla stazione dei Carabinieri di Serrate BG ed al giudice che ha applicato la sanzione le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l'art. 56 del decreto legislativo (a titolo esemplificativo se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca al lavoro nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato ecc).

Al termine dell'esecuzione della pena, i soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente Convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato. Tale relazione deve essere inviata al giudice che ha applicato la sanzione.

Art. 7

Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salvo le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8

Durata della convenzione

La presente convenzione avrà la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data della firma.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché ai Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Penale.

Bergamo lì,

Il legale rappresentante pro-tempore dell'Ente, Geom. Gianmario Zanga.

Il Presidente del Tribunale di Bergamo, dott. Cesare de Sapia.



COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

Proposta N. 2025 / 94
Attività di supporto alle politiche sociali

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ALBANO S.A. ED IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 2 D.M. 26 MARZO 2001) 2025-2027.

PARERE TECNICO

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Albano S.A., 10/02/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARCHESI FABIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

Proposta N. 2025 / 94
Attività di supporto alle politiche sociali

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ALBANO S.A. ED IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 2 D.M. 26 MARZO 2001) 2025-2027.

PARERE TECNICO

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Albano S.A., 10/02/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SPINI LUIGIA LAURA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

Proposta N. 2025 / 94
Attività di supporto alle politiche sociali

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ALBANO S.A. ED IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 2 D.M. 26 MARZO 2001) 2025-2027.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Albano S.A., 10/02/2025

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
E TRIBUTARIO
NEMBRINI TAMARA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

Proposta N. 2025 / 94
Attività di supporto alle politiche sociali

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ALBANO S.A. ED IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 2 D.M. 26 MARZO 2001) 2025-2027.

PARERE TECNICO

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Relativamente alla parte inerente la formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed in materia di copertura assicurativa contro gli infortuni e i danni da responsabilità civile del personale oggetto della convenzione.

Albano S.A., 10/02/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TASCHINI ALESSANDRO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale N. 17 del 11/02/2025

Oggetto: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ALBANO S.A. ED IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 2 D.M. 26 MARZO 2001) 2025-2027..

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Albano S.A., 04/03/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
PANTO' NUNZIO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)